

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa

e Direzione Nazionale degli Armamenti

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale N° 80213470588)

SMART CIG Z4C16C7A34

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) ed il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT) con sede legale in Parma, Viale G.P. Usberti n. 181/A, per la fornitura, nell'ambito del Programma Nazionale della Ricerca Militare (PNRM Scheda a2012.172), dello studio "LOREN - *Low Reflecting, Ultra-Thin, Conformal Frequency Selective Metamaterials for Radar Camouflage and Cloaking* - FASE 2", per l'importo complessivo di € 455.353,50 (Euro quattrocentocinquantacinquemilatrecentocinquanta-tre/50), oltre la fornitura opzionale della Fase 3 per un importo di € 405,886,50

Firmato da:VERNAZZA GIANNI

(quattrocentocinquemilaottocentoottantasei/50).

Tali importi costituiscono una quota pari al 50% del valore delle relative Fasi; il restante 50% dell'importo è a carico del C.N.I.T.

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di novembre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n. 80213470588), innanzi a me, Dott.ssa Livia Maniscalco, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

**SONO COMParsi**

-il Dott. Michele della Ventura - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dall'Ordine del Giorno n°336 in data 21/11/2016 e per l'altra parte, che nel corso del presente atto aggiuntivo sarà chiamata "CNIT",

- il Prof. Gianni VERNAZZA nato a Genova il 25.08.1945, in qualità di Direttore del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le

Telecomunicazioni (CNIT) con sede legale in Parma, Viale G.P. Usberti n. 181/A, cap 43124 - Facoltà di Ingegneria (codice fiscale n. 92067000346) come risulta dalla visura camerale in data 14.09.2016.

Da tale documento, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente il CNIT stesso.

Detti comparenti, della cui identità e poteri io, Ufficiale Rogante, sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

**PREMESSO CHE**

- con il contratto n. 20257 di rep. in data 19 dicembre 2013, approvato con D.M. 152 in data 20.12.2013, è stata realizzata la "Fase 1" relativa alla fornitura dello studio "LOREN - *Low Reflecting, Ultra-Thin, Conformal Frequency Selective Metamaterials for Radar Camouflage and Cloaking*";
- a seguito della determinazione a contrarre n. 53 del 27/10/2015, è stata inviata richiesta di offerta al CNIT in data 03/11/2015;

- il CNIT ha presentato offerta in data 06/11/2015;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;
- il CNIT in data 02/03/2016 ha accettato il prezzo di € 455.353,50 (Euro quattrocento cinquantacinquemila trecento cinquanta tre/50) per la "Fase 2" oltre i singoli prezzi relativi alla "Fase 3" opzionale;
- Il CNIT in data 28/09/2016 ha prorogato la validità dell'offerta fino al 31/12/2016 ed ha confermato l'accettazione dei prezzi e dei tempi.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)**

Per l'esecuzione del presente contratto, poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs. 208/2011 - Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza - valgono le condizioni fissate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.49 - Regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia

di lavori, servizi e forniture militari - e per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del D.P.R. 15.11.2012 n. 236 Regolamento per gli appalti della difesa, che sebbene non allegati al presente contratto, ai sensi dell'art.99 del R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Direttore della 9ª Divisione.

Ai sensi dell'Articolo 13 del D.P.R. n.49/2013, la Stazione Appaltante individua nell'Istituto per le Telecomunicazione e l'Elettronica del Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare (CSSN-ITE) di Livorno l'Ente Committente (E.C.), al quale viene affidata la direzione dell'esecuzione contrattuale come previsto al comma 1, lettere a, b, c, d, e ed f, di cui al suddetto Articolo.

Ai sensi dell'Articolo 98 del D.P.R. n. 236/2012, l'E.C. provvederà alla comunicazione di avvio dell'esecuzione del presente contratto, informandone il R.U.P..

### **ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)**

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

### **ARTICOLO 4 (OGGETTO)**

La fornitura dello studio "LOREN - *Low Reflecting, Ultra-Thin, Conformal Frequency Selective Metamaterials for Radar Camouflage and Cloaking*" è articolata in tre fasi, di cui la prima già fornita a fronte del Contratto n. 20257 di Repertorio del 19/12/2013.

Il CNIT si obbliga a fornire le prestazioni, inerenti la Fase 2 e la Fase 3 (opzionale) dello studio, articolate ciascuna come segue:

#### **FASE 2:**

##### **- LOTTO 1:**

Studio preliminare di assorbitori di tipo *tapered* per l'assorbimento di correnti superficiali; caratterizzazione preliminare dei fenomeni di *scattering* di oggetti da occultare; definizione iniziale del processo di realizzazione di superfici con materiali a resistenza controllata.

##### **- LOTTO 2:**

Analisi dell'applicabilità delle tecniche di *cloaking* a strutture navali; studio della segnatura radar di antenne e progettazione preliminare a bassa riflettività radar; realizzazione preliminare del dimostratore di tipo passivo per l'attività di sperimentazione e misura.

- LOTTO 3:

Definizione delle configurazioni a bassa *Radar Cross Section* (RCS) impiegate in ambito operativo; progettazione di antenne ed elementi di forma canonica a bassa riflettività radar; definizione del processo di realizzazione e misure di sottoparti dei sistemi a bassa riflettività radar.

FASE 3 (OPZIONALE):

- LOTTO 4 (opzionale):

Individuazione degli strumenti di simulazione e caratterizzazione preliminare di oggetti a bassa riflettività radar in ambiente operativo; realizzazione e misura di oggetti di forma canonica a bassa riflettività radar.

- LOTTO 5 (opzionale):

Simulazione in ambiente operativo di antenne ed

oggetti a bassa RCS; realizzazione e misura di antenne a bassa riflettività radar; realizzazione e misura di sistemi a bassa riflettività radar.

- LOTTO 6 (opzionale):

Sperimentazione finale ed emissione di linee guida per la progettazione di Unità a bassa RCS.

L'A.D. ha facoltà di esercitare il diritto di opzione, relativo alla "Fase 3" sopra riportata, inviando comunicazione al CNIT, entro 360 giorni solari decorrenti dall'accettazione, da parte del R.U.P., del Verbale di Verifica di Conformità dell'ultimo Lotto della "FASE 2".

Resta inteso che, qualora l'A.D. non intendesse usufruire delle prestazioni previste nei lotti opzionali, il CNIT non avrà nulla a pretendere al riguardo.

I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla "Appendice Tecnica" (Allegato 1) che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

In relazione alle attività che si svolgeranno presso gli Enti M.M.I. è stato elaborato, in

conformità della normativa vigente, un documento di valutazione dei rischi da interferenza - DUVRI -, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere al CNIT. Tale documento è allegato alla Specifica Tecnica del presente contratto.

#### **ARTICOLO 5 (PREZZO)**

**5.1** L'importo a carico dell'A.D. della fornitura per la "Fase 2", pari al 50% del valore complessivo della stessa, è di **€ 455.353,50** (Euro cinquecentocinquantacinquemilatrecentocinquantatre/50), di cui **€ 1.066,29** (Euro millesessantasei/29) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni al CNIT, ed **€ 3.441,60** (Euro tremilaquattrocentoquarantuno/60) per i costi riconosciuti per la gestione dei rischi da interferenze e viene così suddiviso:

- Lotto n. 1: **€ 123.452,50** (Euro centoventitremilaquattrocento cinquanta due/50)
- Lotto n. 2: **€ 164.872,00** (Euro centosessantaquattromilaottocento settanta due/00)
- Lotto n. 3: **€ 167.029,00** (Euro centosessantasettemilaventinove/00).

La fornitura oggetto della presente fase è soggetta ad IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 100.177,77 (Euro centomilacento settantasette/77).

**5.2** L'importo a carico dell'A.D. della fornitura opzionale per la "FASE 3", pari al 50% del valore complessivo della stessa, è di € 405.886,50 (Euro quattrocentocinquemilaottocentoottantasei/50), di cui euro € 902,63 (Euro novecentodue/63) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni al CNIT, ed € 3.441,60 (Euro tremila quattrocento quarantuno/60) per i costi riconosciuti per la gestione dei rischi da interferenze e viene così suddiviso:

- Lotto n. 4 (opzionale): € 114.644,50 (Euro cento quattordicimila seicento quarantaquattro/50)
- Lotto n. 5 (opzionale): € 181.366,00 (Euro cento ottantunomila trecento sessantasei/00)
- Lotto n. 6 (opzionale): € 109.876,00 (Euro cento novemila ottocento settantasei/00).

La fornitura oggetto della presente fase opzionale è soggetta ad IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 89.295,03 (Euro ottanta novemila duecento novantacinque/03).

## **ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)**

Il CNIT dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dal CNIT a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

## **ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)**

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, il CNIT ha presentato la polizza fideiussoria n. 963670 di € 45.536,00 (Euro quarantacinquemilacinquecentotrentasei/00), rilasciata dalla ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. in data 03.11.2016 pari al 10% dell'importo contrattuale della "Fase 2".

Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione anche della "Fase 3" opzionale, con le modalità descritte nell'art. 4 del presente contratto, il CNIT, in seguito a comunicazione da parte dell'A.D., dovrà presentare fideiussione bancaria/polizza fideiussoria pari al 10% del relativo importo contrattuale, parimenti a quanto fatto per la fase precedente.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.

Il predetto deposito sarà svincolato, con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

**ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO  
ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ)**

**8.1** I materiali e la documentazione di cui all'articolo 4 del presente contratto, ai sensi dell'art.113 del D.P.R. n.236 del 15 novembre 2012, saranno oggetto di comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da parte del CNIT, da inviare all'E.C. e, per conoscenza, al R.U.P. entro i seguenti termini:

**FASE 2:**

- Lotto 1: giorni solari 60;
- Lotto 2: giorni solari 180;
- Lotto 3: giorni solari 270.

Detti termini decorreranno dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte del CNIT, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte dell'E.C.

**FASE 3 (OPZIONALE):**

- Lotto 4 (opzionale): giorni solari 60;
- Lotto 5 (opzionale): giorni solari 180;
- Lotto 6 (opzionale): giorni solari 270.

Tali termini decorreranno dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte del CNIT, della relativa comunicazione con la quale verrà disposto

l'avvio dell'esecuzione da parte dell'E.C.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

**8.1.1** Il CNIT dovrà consegnare la documentazione ed i materiali, previsti nell'ambito di ciascun lotto del presente contratto, presso il CSSN-ITE Livorno, informandone il R.U.P., entro i termini previsti al precedente para 8.1.

I trasporti dei predetti materiali dovranno essere effettuati a cura e spese del CNIT.

La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da parte del CNIT dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) il lotto risponde alle condizioni tecniche contrattuali ed ha superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

**8.2** Sulla base di quanto rilevato, la Commissione che procede alle prove di verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno accettabili,

ovvero, qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore alla metà del termine inizialmente previsto, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina nel verbale la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

**8.3** Il procedimento di verifica di conformità dovrà essere condotto secondo le modalità di cui al Titolo IV, Capo II, Sezione III del d.P.R. 236/2012(artt.112/116).

**8.4** A conclusione delle suddette prove di Verifica di Conformità con esito positivo il CSSN-ITE, tenuto conto delle eventuali osservazioni dell'esecutore, provvederà tempestivamente ad inviare il Certificato di Verifica di conformità al R.U.P. ai fini della relativa accettazione.

**8.5** Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del CNIT. Nel caso in cui esso non ottemperi a siffatto obbligo, l'E.C. dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al CNIT stesso.

**8.6** Tutte le comunicazioni da parte della CNIT, soggette a termini stabiliti nel presente contratto, saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: [navarm@postacert.difesa.it](mailto:navarm@postacert.difesa.it)

#### **ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)**

Non è previsto il subappalto.

#### **ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)**

**10.1** Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal CNIT contraente.

**10.2** L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause imprevedute e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento

(NAVARM 9ª Divisione) o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte del CNIT, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;
- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto

principale, previa acquisizione del consenso del CNIT contraente.

**10.3** Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal Responsabile del Procedimento (NAVARM 9<sup>a</sup> Divisione).

**10.4** Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e al CNIT è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile;

in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, il CNIT ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte del CNIT stesso.

#### **ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)**

Qualora il CNIT, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine. La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del R.U.P. (NAVARM 9<sup>a</sup> Divisione), con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

#### **ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del

medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

Al di fuori dei casi precedenti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 106 del d.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di

necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, il CNIT può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà alla società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla società di alcun compenso o indennizzo.

**ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)**

**13.1** In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico del CNIT o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135, 136, 138, 139 e 140 del D.Lgs. 163 del 2006.

**13.2** L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dal CNIT, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dalla società restano acquisiti dall'Amministrazione.

**ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)**

Il CNIT assume completa e diretta responsabilità

dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'A.D. difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)**

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso deve essere invitata ai controlli il CNIT e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al R.U.P. (NAVARM 9ª Divisione) entro 15 (quindici) giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo il CNIT dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare

tempestivamente all'A.D. le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli. Il CNIT, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte del CNIT di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'A.D. ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)**

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato alla 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM.
- il credito ceduto deve espressamente riferirsi all'intero importo del contratto.

Non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.Lgs. n. 163/2006.

#### **ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)**

**17.1** Successivamente all'emissione del Verbale di Verifica di Conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

Il CNIT provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate a NAVARM - 12<sup>a</sup> Divisione. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. del 3 aprile 2013, "Regolamento in materia emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

L'E.C. provvederà ad inviare tempestivamente al R.U.P. un dossier completo costituito dal

Certificato di Verifica di Conformità, comprensivo di eventuale verbale di consegna, documenti di ricezione e di assunzione a carico di inventario del materiale, nonché altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito (in particolare il conteggio degli eventuali giorni di ritardo). Il RUP, successivamente all'accettazione del Certificato di Verifica di Conformità, provvederà all'invio dello stesso, corredato del relativo dossier, alla 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM.

**17.2** Il pagamento, relativamente a ciascun Lotto del presente contratto, avverrà nel modo seguente:

- 100% dell'importo del lotto dopo l'accettazione da parte del RUP del relativo Certificato di Verifica di Conformità.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dal verificarsi dell'ultima in ordine di tempo delle seguenti circostanze:

- 1) accettazione da parte del RUP del relativo Certificato di Verifica di Conformità;

- 2) consegna esatta ed integrale della documentazione e dei materiali oggetto di fornitura, verificata dal CSSN-ITE Livorno;
- 3) ricezione della fattura da parte della 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo e successive modifiche. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

#### **ARTICOLO 18 (PENALITÀ)**

**18.1** Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente art. 8 saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora il CNIT incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari al **0,5 % (per mille)** dell'importo del lotto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.

**18.2** Tutte le penalità comminate in base al precedente paragrafo saranno conteggiate

separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

**18.3** Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento (9ª Divisione di NAVARM) ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

**18.4** L'eventuale domanda del CNIT per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione via P.E.C. con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al R.U.P. (9ª Divisione di NAVARM), il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

#### **ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)**

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

#### **ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)**

In base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. 20/04/94 n. 367 e ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato, n° 151670 intestato al nome del CNIT contraente presso la Banca D'ITALIA sede centrale di Parma 1 (Codice IBAN IT91 201 00003245244300151670) e le persone delegate ad operare su di esso sono i Signori Vernazza Gianni (codice fiscale VRNGNN45M25D969C) e Paola Magri (codice fiscale MGRPLA59P43G337Q).

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dal CNIT.

Esso dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

#### **ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')**

Il CNIT assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

#### **ARTICOLO 22 (GARANZIE)**

Per la natura delle prestazioni oggetto del presente contratto, non è prevista alcuna garanzia oltre quelle previste per legge.

#### **ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)**

**23.1** Il CNIT è sottoposto a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

**23.2** In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto,

l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

#### **ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)**

Sono a carico del CNIT, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali il CNIT è tenuto a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al

Ministero della Difesa - NAVARM, 11<sup>a</sup> Divisione -  
per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del  
presente contratto sono soggette all'Imposta sul  
Valore Aggiunto nella misura del 22%.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto  
dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e  
successive modificazioni, è dovuta nella misura  
fissa di € 200,00 (Euro duecento/00).

#### **ARTICOLO 25 (DOMICILIO DEL CONSORZIO)**

A tutti gli effetti del presente contratto il CNIT  
elegge domicilio in Viale G.P. Usberti n 181/A,  
Pal. 3 - 43124 PARMA (PR).

#### **ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)**

Il CNIT, con riferimento alle prestazioni oggetto  
del presente contratto, e in aggiunta alla  
sottoscrizione del patto di integrità citato nelle  
premesse e allegato al presente contratto, si  
impegna ad osservare e a far osservare ai propri  
collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto  
compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli  
obblighi di condotta previsti dal D.P.R.  
16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di  
comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi

dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'A.D. ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'A.D. contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'A.D. darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni sanzionatorie.

#### **ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)**

Il presente contratto, mentre vincola il CNIT contraente fin dal momento della sua

sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'A.D. se non dopo che sarà approvato nei modi di legge. In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., il CNIT potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, la società avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza della società non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la società avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso della società non può esercitarsi,

qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi sei mesi complessivi.

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

**P. IL CNIT**

***Prof. Gianni VERNAZZA***

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., il CNIT dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART. 6 - Clausola di salvaguardia;

ART.17 - Pagamenti;

ART.26 - Obblighi di condotta.

**P. IL CNIT**

***Prof. Gianni VERNAZZA***

**P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA**

***Dott. Michele DELLA VENTURA***

**L'UFFICIALE ROGANTE**

***Dott.ssa Livia MANISCALCO***